

CONVENZIONE PER IL PROGETTO "RIFUGIO ABITATIVO"

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ alle ore __, __ in Almese, nell'Ufficio Cultura del Comune

PREMESSO

- ◆ che il Comune di Almese fa parte dei Comuni che costituiscono il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" ed è pertanto partner del Progetto presentato al Programma Housing, per quanto attiene lo stabile, denominato Rifugio Escursionistico "Renzo Girodo" situato in frazione Rivera, di proprietà del Comune stesso;
- ◆ che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha inteso riconvertire la struttura turistica in un complesso di locali da destinare a persone in difficoltà abitativa, avvalendosi, nella gestione, della Cooperativa Sociale "C.S.D.A." con sede in Avigliana;
- ◆ che il Con.I.S.A. Valle di Susa è Responsabile e Coordinatore del Tavolo delle Politiche Abitative, istituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 39/A/2012 del 21/12/2012 e che, in tale veste, ha presentato un Progetto denominato: "Verso casa: un rete dei servizi e delle opportunità in Valle di Susa" alla Compagnia San Paolo, ottenendo un finanziamento pari ad € 35.000,00. per l'adeguamento della struttura di proprietà del Comune di Almese, denominata Rifugio Escursionistico "Renzo Girodo";
- ◆ che il Con.I.S.A. Valle di Susa in data 22.03.2013, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/a/2013, ha approvato il "Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica", con particolare riferimento al Titolo VII, artt. dal 25 al 27, aventi ad oggetto "sostegno emergenze abitative";
- ◆ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____.2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema della presente convenzione;
- ◆ che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Consorzio, n. ____ del _____.2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema della presente convenzione;
- ◆ che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TRA I SOTTOSCRITTI

Dott. Luca BRUNATTI, nato ad Avigliana (To) il 08.11.1964, Responsabile Servizio Cultura, Commercio, Sport e Politiche Sociali, il quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Almese, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. C) della Legge 267/2000

Dott.ssa Anna BLAIS, nata a Susa (To) il 04.03.1955, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Con.I.S.A. Valle di Susa con sede in Piazza San Francesco n. 4 - 10059 Susa (To) - P.I. 07262140010

Sig. Piero ALESIANI, nato a Force (Ap) il 10.12.1943, il quale interviene nel presente atto in qualità di presidente della CSDA S.C. con sede in corso Laghi n. 34 - 10051 Avigliana (To) - P.I. 06940700013

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 FINALITA'

Il Comune di Almese, il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e la CSDA S.C. convengono sulla necessità di utilizzare la strutture abitative di via del Mulino n. 2, sita in Almese e di proprietà del Comune di Almese, per l'accoglienza di persone e/o nuclei familiari con figli minori, che necessitino di reperire, con urgenza, una sistemazione abitativa e che si trovino nelle seguenti condizioni:

- ✓ siano stati intrapresi, a loro favore, dei percorsi di uscita dai circuiti assistenziali, pur vivendo situazioni di fragilità sociale ed economica;
- ✓ siano in carico al Servizio Sociale e rientrino in articolati progetti di sostegno e di accompagnamento all'autonomia;
- ✓ siano privi di una rete parentela e/o amicale in grado di supportarli, anche temporaneamente;
- ✓ siano nell'impossibilità di accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o di reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato o altra sistemazione provvisoria.

I contraenti si riservano, altresì, di accogliere, nella porzione di fabbricato in precedenza destinata a "Rifugio Escursionistico", persone che si trovino in emergenza abitativa a seguito di:

- ✓ provvedimento di sfratto esecutivo;
- ✓ ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- ✓ altre gravi cause sociali accertate.

La permanenza presso le suddette strutture abitative deve essere prevista per periodi temporanei, di norma non superiori a diciotto mesi, salvo eccezioni e proroghe che saranno valutate di volta in volta.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto della convenzione la gestione dell'intera struttura denominata "Rifugio Renzo Girodo" sito in via del Mulino n. 2, secondo le finalità di cui all'art. 1.

Il piano terreno e il piano sottotetto dell'immobile verranno destinati alle attività di housing sociale, di cui all'art. 1 – comma 1 – della presente Convenzione, ed utilizzati per finalità coerenti con il Progetto presentato al Programma Housing della Compagnia di San Paolo.

La porzione di immobile (secondo piano), in precedenza destinata a Rifugio Escursionistico e non ricompresa nel finanziamento concesso dalla Compagnia di San Paolo, verrà invece destinata ad accogliere situazioni in emergenza abitativa, di cui all'art. 1 – comma 2 – della presente Convenzione.

ARTICOLO 3
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità decennale, dalla data della stipula fino al 31.12.2025.

ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL COMUNE DI ALMESE

Per permettere la realizzazione delle finalità, di cui all'art. 1, il Comune di Almesè contestualmente concede il Rifugio in comodato d'uso gratuito al Con.I.S.A. "Valle di Susa" per anni 10, come da allegato 1.

Inoltre il Comune di Almesè, di volta in volta ed a seguito di emanazione di apposito provvedimento della Giunta Comunale, può valutare la compartecipazione finanziaria per il sostentamento di persone residenti in gravi difficoltà, ivi accolte.

ARTICOLO 5
IMPEGNI DELLA CSDA S.C.

La CSDA S.C. gestisce operativamente la struttura e ne regola l'utilizzo degli spazi.

La CSDA S.C. intesta a sè le bollette di acqua, gas ed energia elettrica, provvedendo direttamente al loro pagamento.

La CSDA S.C. inoltre cura i rapporti con gli operatori di riferimento indicati dal Consorzio e riferisce sull'andamento del progetto di inserimento; assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, anche mediante ditte specializzate in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni, quando richieste dalle leggi vigenti.

La CSDA S.C. infine richiederà ai beneficiari del progetto un contributo per l'ospitalità, comprensivo del rimborso delle spese relative alle utenze e farà sottoscrivere loro un impegno al rispetto del regolamento interno, nonché all'osservanza delle tempistiche di permanenza previste nel progetto individuale.

La CSDA assumerà tutte le iniziative utili ed opportune per garantire che gli spazi abitativi si rendano concretamente disponibili alla scadenza del periodo di inserimento di ciascun beneficiario, autorizzato dal Consorzio.

ARTICOLO 6
IMPEGNI DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ

Il Con.I.S.A. Valle di Susa proporrà al gestore i soggetti da ospitare temporaneamente nella struttura abitativa, che dovranno rientrare in uno specifico progetto di intervento, fornendo tutti i supporti sociali e assistenziali necessari, per il tempo richiesto dal progetto stesso.

Prima dell'inserimento il Consorzio si impegna ad illustrare al beneficiario le caratteristiche dell'intervento, illustrandone le finalità, la provvisorietà, gli impegni che lo stesso deve assumere in prima persona e le cause di decadenza dal beneficio.

Tali soggetti saranno, a parità di requisiti, individuati prioritariamente tra i cittadini residenti/domiciliati in Almese.

Laddove gli ospiti non siano in grado di corrispondere il contributo per l'ospitalità, il Con.I.S.A. Valle di Susa, eventualmente in collaborazione con il Comune di residenza degli interessati, provvederà all'erogazione di forme di contribuzione economica finalizzate a sostenere il progetto di ospitalità.

Qualora l'inserimento venga richiesto a beneficio di nuclei familiari con minori o di soggetti con disabilità, che siano da considerarsi in situazione di emergenza abitativa (ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - della presente Convenzione) il costo dell'intervento è a carico del Consorzio e del Comune di provenienza (art. 27 Regolamento per l'Assistenza Economica) per un periodo massimo di mesi 6 dall'inserimento.

Nel caso di progetti di accompagnamento all'autonomia di competenza del Consorzio, quest'ultimo definirà di volta in volta la durata specifica del progetto, gli impegni richiesti ai beneficiari e di conseguenza i tempi delle garanzie economiche a carico del Consorzio stesso, durata che non potrà comunque superare i 18 mesi dall'inserimento.

Nessuna somma sarà dovuta dal Con.I.S.A. o dal Comune di provenienza, nel caso di sua compartecipazione ai costi, qualora la permanenza nella struttura si protragga oltre il termine autorizzato dal Con.I.S.A. stesso.

Il Consorzio vigilerà sulla qualità dei servizi resi dal Gestore, verificherà anche attraverso sopralluoghi "a sorpresa" il buon andamento della gestione ed emanerà eventuali prescrizioni in caso di inadempienza.

ARTICOLO 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono considerate opere di manutenzione straordinaria quei lavori che comportano modifiche, sostituzioni o sistemazioni per rinnovamento, miglioramento e adeguamento dell'immobile.

Tali lavori dovranno essere richiesti per iscritto, dal soggetto Gestore, al Comune il quale, a seguito di opportune verifiche tecniche, programmerà la realizzazione degli stessi in relazione all'entità, all'urgenza dei medesimi, nonché alle proprie disponibilità finanziarie di bilancio.

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie i lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 8 ASSICURAZIONI

La CSDA S.C. provvederà alla stipula di idonee polizze assicurative relativamente alla gestione del progetto e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo degli impianti, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione Comunale in ordine alla proprietà dell'immobile medesimo.

ARTICOLO 9
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CON IL SOGGETTO GESTORE

Potranno costituire causa di risoluzione anticipata del rapporto con il soggetto gestore le seguenti motivazioni:

- attuazione di attività che esulino dalla destinazione della struttura abitativa prevista all'art. 1;
- verificarsi di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione del progetto;
- mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza della CSDA S.C., che causino prolungate chiusure della struttura abitativa o gravi rischi per l'incolumità degli utenti, carenze nella funzionalità degli spazi, a danno del progetto "Rifugio abitativo";
- scioglimento della CSDA S.C.

Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, il Consorzio si adopererà per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore, al fine di assicurare la prosecuzione del Progetto.

ARTICOLO 10
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate e risolte in via amichevole, con composizione bonaria, in coerenza con lo spirito che contraddistingue la sottoscrizione della presente Convenzione; qualora le divergenze dovessero permanere, competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto e sottoscritto

COMUNE DI ALMESE
F.TO DOTT. BRUNATTI

CON.I.S.A. "Valle di Susa"
F.TO DOTT.SSA BLAIS

CSDA S.C.
F.TO SIG. ALESIANI

COMODATO D'USO

il Dott. Luca BRUNATTI, nato ad Avigliana (To) il 08.11.1964, Responsabile Servizio Cultura, Commercio, Sport e Politiche Sociali, il quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Almese, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. C) della Legge 267/2000, di seguito indicato con la qualifica di "Comodante", nella qualità di proprietario del "Rifugio Girodo" sito ad Almese, in via del Mulino,

e

la Dott.ssa Anna BLAIS, nata a Susa (To) il 04.03.1955, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Con.I.S.A. Valle di Susa, di seguito indicato con la qualifica di "Comodatario",

stipulano e convengono quanto segue:

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Il Comodante consegna in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, il Rifugio Girodo, di sua proprietà, sito in Almese Via Mulino n. 2 (Sez. B, Foglio 2 particella 420 sub. 3 Cat. C2), avente i requisiti di abitabilità e corrispondente alle certificazioni di conformità rilasciate ai sensi della normativa vigente, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata qui di seguito concordati.

1.2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso attinente al progetto "Rifugio abitativo" e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti da quelli previsti all'art 2 della Convenzione.

1.3. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato attraverso la gestione operativa della CSDA S.C. di Avigliana.

2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

2.1. La durata del presente comodato sarà di anni dieci, a partire dalla data della sottoscrizione e sarà slegata dalla durata della gestione operativa del progetto "Rifugio abitativo" da parte del CSDA S.C. di Avigliana.

2.2. Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene oggetto del presente contratto nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna.

3. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

3.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

4. SPESE

4.1. Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie, sono rispettivamente a carico del Comodatario in misura del 50% e del Comodante per il restante 50% .

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

IL COMODATARIO
